



Area Segreteria Generale
Servizio Contratti

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Modifica al Regolamento sulla disciplina delle liberalità e degli interventi di mecenatismo, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 77/2022.

ANALISI DEL CONTESTO INTERNO ED ESPERIENZA MATURATA

L'introduzione, nel 2022, del suddetto Regolamento è stata accolta con particolare entusiasmo dalla cittadinanza la quale ha mostrato, sin da subito, un forte interesse a donare beni e utilità all'Amministrazione Comunale.

Basti pensare che dall'entrata in vigore del Regolamento ad oggi sono pervenute ben 82 proposte di donazione/mecenatismo.

Con grande soddisfazione si deve leggere anche quanto da ultimo riportato nelle FAQ dell'8.4.2025 in cui l'ANAC chiarisce che le donazioni ricevute da privati, ai sensi dell'art. 8, co. 3, del D.Lgs. 36/2023, rientrano nell'area di rischio generale "*Contratti pubblici*" per le quali occorre programmare, quali possibili misure di prevenzione, idonee a garantire imparzialità e trasparenza in tutte le procedure afferenti alla fase di selezione, accettazione e successiva gestione dei beni donati:

- l'adozione di un **regolamento** che disciplini gli aspetti attuativi dell'acquisizione di beni o prestazioni senza esborso di somme di denaro (quali requisiti di ammissibilità della donazione, eventuali profili di conflitto d'interesse e relative misure di prevenzione) e assicurarne la pubblicazione nella sezione "*Amministrazione trasparente*" sottosezione "*Atti generali*" ai sensi dell'art. 12, d.lgs. 33/2013;
- la sottoscrizione di **atti convenzionali** ispirati a trasparenza e parità di trattamento con gli operatori economici che effettuano donazioni;

- l'elaborazione di un **prospetto riassuntivo delle liberalità ricevute** da pubblicare su base semestrale/annuale sul sito istituzionale dell'ente, nella sottosezione "*Altri contenuti*" – "*Dati ulteriori*" della sezione "*Amministrazione Trasparente*" provvedendo all'anonimizzazione dei dati personali;

- la pubblicazione di **avvisi o inviti**.

Tutte misure già immaginate dall'Amministrazione Comunale nel 2022, ben prima, dunque, della pubblicazione delle suddette FAQ.

MOTIVI SOTTESI ALLA PROPOSTA DI MODIFICA

La proposta di apportare modifiche al Regolamento sulla disciplina delle liberalità e degli interventi di mecenatismo, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 77/2022, nasce, quindi, dalla duplice esigenza di adeguare la previsione regolamentare alla nuova normativa in tema di Contratti Pubblici, come modificata con D.Lgs 36/2023, successivamente integrato con il D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209, nonché di risolvere talune difficoltà operative incontrate nella fase di attuazione del suddetto Regolamento e dare seguito alla nuova articolazione dei Servizi dell'Amministrazione Comunale.

Si intende, ad ogni buon conto, rimanere fedeli alla ratio originaria che aveva portato all'adozione del Regolamento in parola, ovvero quella di promuovere il principio di sussidiarietà orizzontale, in attuazione degli articoli 118, comma 5 e 117, comma 6 della Costituzione ed incentivare le erogazioni liberali da parte dei privati senza incorrere in eventi corruttivi.

Lo scopo ultimo delle modifiche proposte è quello di migliorare e rafforzare alcuni aspetti del Regolamento, fermi restando i punti individuati dall'Anac quali possibili misure di prevenzione dell'anticorruzione di cui il Comune ha già rappresentato un esempio virtuoso.

INQUADRAMENTO GIURIDICO DELLA FATTISPECIE

Occorre evidenziare, in primis, la differenza sussistente tra contratti gratuiti, liberalità e donazioni.

Quando si parla di donazione, infatti, si è portati a considerare quale elemento prioritario la gratuità dell'atto, non essendo previsto nei confronti del donante alcun corrispettivo. Tuttavia, non tutti i contratti gratuiti sono donazioni, dovendo, perché si possa parlare di donazione, sussistere l'assenza di un interesse economico, anche indiretto del donante con ciò determinando una netta demarcazione rispetto ad altri contratti che, pur essendo a titolo gratuito, sono caratterizzati dalla presenza di un interesse economico.

Nello specifico:

1. nel **negozio gratuito**, a differenza di quello oneroso, il sacrificio patrimoniale è posto a carico di una sola delle parti;
- 2 sono **liberalità** gli atti che determinano l'impoverimento di chi li compie ed il correlativo arricchimento di chi li riceve, senza che ciò derivi dall'adempimento di un'obbligazione, neanche naturale;
3. la **donazione** è il contratto consensuale con cui una parte arricchisce l'altra, disponendo in suo favore di un diritto (*donazione reale*) o assumendo verso la stessa un'obbligazione (*donazione obbligatoria*).

I negozi gratuiti, dunque, rappresentano il *genus* nel quale è possibile collocare tutte quelle manifestazioni di volontà negoziale che, pur comportando un sacrificio economico solo a carico di una delle parti, difettano dello spirito di liberalità. Come chiarito da rilevante giurisprudenza (*ex multis Cass. civ., sez. II, sent. n. 24866, 23 novembre 2006*), non ogni atto a titolo gratuito è necessariamente liberale. Viceversa, tutte le liberalità sono gratuite, e per questo, si può affermare che esse sono una *species* del *genus* negozi gratuiti.

La donazione, invece, comprende in sé ambedue i caratteri della gratuità e della liberalità, in quanto il donante non riceve un corrispettivo, così come accade per i negozi gratuiti, ed il suo unico intento è l'arricchimento del donatario cui corrisponde il depauperamento del proprio patrimonio. La Cassazione (*ex multis Cass. civ., sez. II, sent. n. 6994, 26 maggio 2000*) ha affermato che se l'assenza di corrispettivo basta ad identificare un negozio come gratuito, la stessa non basta ad individuare i caratteri della donazione, la quale richiede un elemento soggettivo che consiste nella libera volontà di attribuire ad altri un vantaggio senza esservi costretti (spirito di liberalità o *animus donandi*), e un elemento oggettivo, che costituisce causa della donazione, rappresentato dall'effettivo decremento del patrimonio del donante e correlativo incremento di quello del donatario.

Affinché un atto dispositivo possa qualificarsi come donazione e possa, dunque, ricadere nell'ambito di applicazione del Regolamento in oggetto, non è sufficiente che il medesimo sia compiuto a titolo gratuito, ma occorre anche che la disposizione patrimoniale sia animata da spirito di liberalità (c.d. "*animus donandi*"), ossia sia effettuata a titolo di mera e spontanea elargizione.

Non può, tuttavia, affermarsi che liberalità e donazione coincidano, perché accanto alle liberalità donative (contratto di donazione previsto dall'art. 769 c.c.), esistono le liberalità cd. non donative che si caratterizzano per essere quei negozi giuridici con cui si producono gli effetti propri della donazione, pur non essendo tali sotto l'aspetto tecnico-giuridico. Tra queste rientrano principalmente le donazioni indirette (art. 809 c.c.) e le liberalità d'uso (art. 770, comma 2, c.c.).

Tale distinzione, lungi dal rappresentare una mera disamina teorica degli istituti summenzionati, ha delle ricadute pratiche, perché ci si è accorti, in fase di applicazione del Regolamento, soprattutto tenendo conto dell'attuale formulazione dell'art. 12, che non è

sempre facile demarcare il confine esistente tra le possibili fattispecie proposte dai privati e definire se la volontà sia quella di realizzare una liberalità o un intervento a titolo gratuito.

Alla luce dei suddetti approfondimenti e dell'esperienza maturata nella gestione delle istanze dei privati *medio tempore* pervenute, si ritiene, quindi, di fondamentale importanza proporre delle modifiche al Regolamento, in modo da: far emergere con chiarezza, che il CAPO II si occupa solo delle donazioni e della disciplina dell'eredità e dei legati testamentari; creare un CAPO nuovo da dedicare al mecenatismo nella sola accezione di mecenatismo culturale; creare una norma di rinvio nell'ambito delle disposizioni finali del Regolamento per la disciplina applicabile ai contratti gratuiti e prevedere che l'attività di coordinamento e smistamento delle pratiche di donazione e mecenatismo culturale continui a sussistere in capo al Servizio Contratti, cui sono confluite le funzioni dell'allora Servizio Controlli Successivi di Regolarità Amministrativa, rimettendo, invece, direttamente alla competenza dei singoli servizi l'istruttoria e la finalizzazione dei contratti a titolo gratuito.

MODIFICHE PROPOSTE

Precisata la principale modifica proposta che impatta sull'ambito di applicazione del Regolamento, si illustrano, di seguito, le motivazioni sottese alle ulteriori modifiche proposte.

● Rispetto all'attuale CAPO I, la cui rubrica non è stata modificata

Alla luce del chiarimento sull'ambito di applicazione, si propone di:

1. modificare l'attuale art. 1, precisando, al comma 1, che il Regolamento si applica alle donazioni (eccetto che per le donazioni di idea progettuale come meglio spiegato infra) con una più ampia accezione delle donazioni obbligatorie; all'eredità e legati e al mecenatismo da intendersi nella sola accezione di mecenatismo culturale, mentre fuoriescono dall'ambito di applicazione, ai sensi del comma 4, le sponsorizzazioni e le attività di volontariato, come da vecchia formulazione, nonché gli interventi di street art che, per le loro specifiche caratteristiche, dovrebbero trovare applicazione in altro specifico Regolamento comunale;
2. modificare l'attuale comma 5, chiarendo che il presente regolamento si applica, in quanto compatibile, anche a tutti i contratti a titolo gratuito e non, come in passato, al solo comodato gratuito;
3. aggiungere un nuovo comma (comma 6) da dedicare alle donazioni afferenti al verde pubblico, che rappresentano una fattispecie del tutto peculiare. Infatti, dal punto di vista soggettivo, non necessita che il Servizio Contratti provveda all'individuazione del servizio competente che, come da relativi funzionigramma, non può che essere il Servizio Verde, il Servizio Grandi Parchi Urbani o la Municipalità territorialmente competente. Si è previsto,

dunque, che le donazioni afferenti al verde siano indirizzate direttamente al Responsabile di Area Ambiente per le valutazioni di competenza;

3. di conseguenza, modificare anche l'elenco delle definizioni contenuto nell'attuale art. 2, inserendo la definizione di contratto gratuito (lett. b) ed espungendo quella di comodato gratuito, aggiungendo la definizione di testamento (lett. f), accettazione con beneficio d'inventario (lett. g), legato (lett. h), nonché di mecenatismo culturale (lett. i).

● **Rispetto all'attuale CAPO II - SEZIONE I – DONAZIONI**

Si propone di:

1. modificare la rubrica del CAPO stesso inserendo anche la dicitura eredità e legati, dedicando a queste ultime due fattispecie una nuova Sezione II;
2. aggiornare l'art. 3, inserendo, al comma 1, un focus sulla distinzione tra donazione libera e modale, e aggiungendo un nuovo comma 2 dedicato alla capacità a disporre per donazione;
3. modificare, quindi, l'attuale comma 2 (nuovo comma 3) dell'art. 3 richiamando le attività di predisposizione delle modulistica-tipo che vengono espletate dal Servizio Contratti cui sono confluite le funzioni dell'allora competente Servizio Controlli Successivi di Regolarità Amministrativa;
4. precisare che la verifica sul conflitto di interesse deve estendersi anche a quello meramente potenziale;
5. spostare l'attuale comma 5 dell'art. 3 – che si occupa degli arredi urbani - nell'art. 4, che definisce l'iter per le donazioni di beni mobili, mobili registrati e universalità di mobili, costituendo un nuovo comma 6 nel medesimo art. 4.

Con l'intento di dare seguito alle casistiche e alle problematiche che si sono affrontate in questi anni rispetto alla donazione di opera d'arte, si propone di introdurre, immediatamente dopo l'attuale articolo 4, un articolo dedicato specificamente alle donazioni di opere d'arte (nuovo articolo 5).

In particolare, ci si è resi conto che, per le specificità sottese alle donazioni di opere d'arte, non era pienamente sufficiente far rientrare l'istanza nell'ambito della donazione di bene mobile genericamente inteso, dovendo, piuttosto, valorizzare le modalità di stima del valore dell'opera e la valutazione circa la sussistenza o meno della modicità dichiarata dal donante. Di conseguenza, si propone di prevedere, nel nuovo articolo da aggiungere, tra le altre cose, che alle istanze di donazioni aventi ad oggetto opere d'arte sia allegata una perizia giurata di un esperto atta a quantificarne correttamente il valore, che possa essere anche esaminata da esperti nominati dal servizio preposto all'istruttoria.

Quanto alle donazioni di somme di denaro (attuale art. 5, nuovo art. 6), per omogeneità con

le altre ipotesi si propone che l'accettazione venga effettuata con disposizione dirigenziale del servizio competente. Si è espunto l'attuale comma 3, in quanto ripetitivo rispetto al nuovo art. 9 che si intende introdurre dedicato specificamente alle donazioni modali.

Si è, infine, proposto l'innalzamento della soglia superata la quale occorre l'intervento della Giunta Comunale facendola passare da 2.000 euro a 5.000 euro, alla luce delle nuove regole antiriciclaggio per l'utilizzo del denaro contante.

Quanto alle donazioni di servizi, si intende dare seguito alla disposizione normativa di cui all'art. 769 cod. civ in base alla quale la donazione può consistere non solo in un dare ma anche nell'assunzione di un'obbligazione in favore del Comune (*cd. donazione obbligatoria*). Tale "*facere*" può in realtà tradursi in un servizio, ma anche nell'assunzione di una fornitura, di un obbligo di effettuare un lavoro o una prestazione d'opera pubblica. In particolare, per l'opera pubblica da realizzare a totale carico della parte privata, si evidenzia che l'ipotesi è normativamente prevista dall'art. 56, comma 2 del D.Lgs 36/2023 in base al quale, per l'appunto, "*le disposizioni del codice relative ai settori ordinari non si applicano anche al caso in cui un'amministrazione pubblica stipuli una convenzione con la quale un soggetto pubblico o privato si impegni alla realizzazione, a sua totale cura e spesa e previo ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni, di un'opera pubblica o di un suo lotto funzionale o di parte dell'opera prevista nell'ambito di strumenti o programmi urbanistici, fermo restando il rispetto degli articoli 94, 95 e 98*". Pertanto, alla luce anche di un'analisi di benchmarking esterno con altre realtà comunali si propone di, fermo restando l'iter amministrativo che si era già in passato immaginato per le donazioni di servizi, modificare l'attuale articolo 6 (nuovo art. 7) estendendolo a tutte le donazioni obbligatorie genericamente intese, prevedendo, per la donazione di opera pubblica la necessità di approvazione del progetto con Delibera di Giunta Comunale.

Si propone, inoltre, di cassare l'attuale art. 7 rubricato Idee progettuali.

Ciò alla luce dell'orientamento dell'Anac (Atto del Presidente del 19.11.2021 e del 22.10.2025) che ha, in più occasioni, precisato che un Comune non può accettare la donazione di un progetto se questo implica poi, in caso di utilizzo, il pagamento di parcelle a favore dei progettisti. Nel caso di donazioni di progetti che non si configurano quali semplici proposte ideative, come avviene nei concorsi di idee, ma quali progetti veri e propri, e dunque rientranti nei servizi di ingegneria e architettura, occorre necessariamente il pagamento di parcelle ai progettisti. Viceversa, si avrebbe una violazione del principio di libera concorrenza e di equo compenso, poiché il corrispettivo da porre a base d'asta deve essere proporzionato alla qualità e quantità della prestazione resa.

Sul punto, è intervenuto anche l'art. 8, comma 2 del nuovo Codice dei Contratti Pubblici in base al quale *le prestazioni d'opera intellettuale non possono essere rese dai professionisti gratuitamente, salvo che in casi eccezionali e previa adeguata motivazione*.

Oltre alle suddette previsioni normative, da un punto di vista operativo si è notata, comunque, una notevole difficoltà interpretativa a comprendere la differenza tra idea progettuale e progettazione più avanzata, al punto che in questi anni non è stata conclusa positivamente alcuna pratica di siffatta natura.

Al fine di valorizzare l'*animus donandi* che sorregge causalmente le donazioni, si è ritenuto necessario inserire, altresì, un articolo dedicato alle donazioni modali (nuovo art. 9) che si caratterizzano per essere quelle donazioni a cui è apposto un *modus* dal donante.

Alla luce della *Cassazione* 8875/2024 che ribadisce la necessità che l'istituzione dell'onere sia sorretta anch'essa da spirito di liberalità, con tale proposta di modifica si intende far emergere che il *modus* non può esaurire il sacrificio economico del donante, ma deve anch'esso essere conforme all'interesse pubblico e può essere apposto per favorire iniziative, prodotti, beni, servizi e prestazioni che il Comune eroga alla cittadinanza (a titolo meramente esemplificativo, apposizione di un *modus* finalizzato a sostenere lo studio, l'integrazione di studenti disabili, a incrementare l'offerta formativa e a favorire l'innovazione tecnologica; per il finanziamento di eventi e attività di carattere culturale, sportivo e ricreativo organizzati dall'Ente; indirizzato al settore dell'assistenza sociale). Non può considerarsi, infatti, conforme alla causa della donazione un *modus* che vada, in ultima analisi, a perseguire un fine egoistico del donante stesso. La circostanza che il donante voglia collocare il bene donato in un luogo specifico non è giuridicamente inquadabile quale *modus*. Deve essere chiara la volontà donativa e, quindi, la voglia di arricchire il Comune di quel bene indipendentemente dal luogo in cui il bene verrebbe collocato. Le parti istanti non possono vincolare l'amministrazione comunale chiedendo che il bene donato sia espressamente destinato ad un luogo preciso, ma possono esprimere tale volontà soltanto sotto forma di desiderata.

Con riferimento all'attuale art. 9 (nuovo art. 10) dedicato al contratto di donazione, si propone di eliminare dal comma 2 il richiamo al rogito da effettuarsi dal Segretario Generale. Tale proposta nasce dall'esigenza di dare seguito a quanto previsto da una recente sentenza della Cassazione (*Cass. civ., Sez. II, Sent. 24/01/2024, n. 2360*), dove in un obiter si legge "*Quanto agli ufficiali della pubblica amministrazione, e precisamente per quanto concerne i segretari comunali e provinciali, la dizione di cui all'art. 97, co. 4, lett. c), del D. Lgs. n. 267/2000, permette che possano rogare su richiesta dell'ente i contratti nei quali l'ente è parte e autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente (formula che ripropone nella sostanza quanto già previsto dal RD n. 383/1934)*". È quindi prevalsa la tesi che, alla luce delle norme in esame, i segretari comunali possano rogare solo atti nei quali l'ente locale fosse intervenuto come acquirente, restando però esclusa la possibilità di rogare donazioni, stante la specifica riserva ricavabile dall'art. 2699 c.c.

Si è voluto, poi, dedicare una sezione alla procedura di accettazione con beneficio d'inventario e ai legati testamentari (nuova SEZIONE II – ISTITUZIONE DI EREDE E LEGATO, suddivisa negli articoli 11 e 12). Nello specifico, anche alla luce della casistica intervenuta in questi ultimi anni, si è voluta meglio delineare la procedura da seguire, prevedendo il coinvolgimento della Giunta o del Consiglio Comunale a seconda dei beni facenti parte dell'asse ereditario o del legato con la previsione dell'assistenza di un Notaio nei casi indicati dalla legge.

● **Venendo alle modifiche di cui all'attuale CAPO II - SEZIONE II – MECENATISMO (nuovo CAPO III – MECENATISMO CULTURALE)**

In particolare, la proposta di modifica all'attuale art. 11 (nuovo art. 13) intende meglio chiarire il concetto di art bonus esplicitando che lo stesso non identifica un tipo di intervento, ma rappresenta l'agevolazione fiscale a cui si può accedere in caso di elargizioni liberali volte a finanziare gli specifici interventi di cui alla legge 106/2014.

Al fine di dare seguito alle indicazioni ministeriali si è proposto di inserire una modalità alternativa per consentire la distrazione delle somme al primo intervento immaginato in caso di insufficienza delle stesse (vedi comma 3 del nuovo art. 13) nonché l'inserimento di un nuovo comma 4 nell'attuale art. 13 per far emergere il collegamento che costantemente il Comune di Napoli è tenuto ad attuare con il Ministero della Cultura in materia di art bonus.

Inoltre, si propone:

1. l'eliminazione dell'attuale articolo 12 per le motivazioni sopra esposte nella parte dedicata all'inquadramento giuridico della fattispecie;
2. l'eliminazione dell'attuale art. 14, stante l'abrogazione del citato D.M. ad opera del nuovo Codice dei Contratti Pubblici;
3. la conferma dell'attuale art. 15 (spostato nel nuovo art. 17) e dell'iter procedurale di cui all'attuale art. 13 (nuovo art. 14), da rispettare per gli interventi di mecenatismo culturale;
4. la modifica degli attuali articoli 13 (nuovo art. 14) e 16 (nuovo art. 15) per meglio delineare i passaggi istruttori a cura del servizio contraente. Dal confronto intavolato con i servizi preposti all'istruttoria delle pratiche di mecenatismo, è emerso, infatti, che, in passato, non è risultata chiara la distinzione tra la chiusura della fase amministrativa procedurale (vecchia lettera f dell'art. 13) e la fase convenzionale (vecchia lettera g dell'art. 13 e art 16).

Per rendere omogenei i provvedimenti adottati da tutti i servizi preposti all'istruttoria, si propone, dunque, di precisare che la chiusura dell'iter amministrativo deve avvenire con *“apposita disposizione dirigenziale”*.

Inoltre, è risultato necessario esplicitare che, ai fini della conclusione dell'intero iter procedimentale il cui esito va comunicato al Servizio Contratti a norma dell'attuale art. 19

(nuovo art. 20), occorre adottare disposizione dirigenziale e stipulare la relativa convenzione di mecenatismo. A tal fine, si propone di modificare gli attuali commi 1 e 2 dell'art. 16 (nuovo art. 15) come segue:

- esplicitando che la convenzione deve essere sottoscritta tra le parti; se è di importo inferiore a 250.000 è possibile acquisire l'autodichiarazione sulla capacità a contrarre, mentre se di importo pari o superiore a 250.000 euro è necessario effettuare le verifiche di cui al Codice dei Contratti Pubblici;
- chiarendo che la convenzione stessa vada stipulata per scrittura privata semplice;
- indicando la necessità della trasmissione al Servizio Contratti ai fini della repertoriazione;
- aggiornando i riferimenti normativi di cui al vecchio comma 4.

● **Rispetto all'attuale CAPO III – DISPOSIZIONI FINALI (nuovo CAPO IV)**

Ferma la necessità di aggiornare il Servizio richiamato all'attuale art. 19, comma 2 inserendo il Servizio Contratti in luogo del Servizio Controlli Successivi di Regolarità Amministrativa, si propone di inserire, prima dell'attuale articolo 18 (nuovo art. 19), un articolo dedicato specificamente ai contratti a titolo gratuito.

In particolare, sul punto, occorre precisare che con l'entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs 36/2023), è stato normativizzato un principio di diritto prima solo desumibile dalla lettura in combinato disposto del codice civile e della legge n. 241/1990.

Con l'art. 8 del suddetto Codice dei Contratti Pubblici, rubricato "*Principio di autonomia contrattuale. Divieto di prestazioni d'opera intellettuale a titolo gratuito*", si è riconosciuta, infatti, alla P.A. la generale capacità negoziale e, dunque, la possibilità nell'ambito della sua attività contrattuale, di stipulare tutti i contratti, anche gratuiti e atipici.

Con riferimento ai contratti gratuiti, l'art. 13, comma 2, D.Lgs 36/2023 ha statuito poi che "*le disposizioni del codice non si applicano ai contratti esclusi, ai contratti attivi e ai contratti a titolo gratuito, anche qualora essi offrano opportunità di guadagno economico, anche indiretto*".

Sul punto, è, tuttavia, intervenuta anche l'ANAC, che, con il comunicato del 5 Giugno 2024, ha precisato che la previsione di esclusione non può dirsi incondizionata, dovendo trovare comunque applicazione i principi generali, anche di matrice comunitaria, che regolano l'operato delle stazioni appaltanti nel settore dell'evidenza pubblica e dell'utilizzo di risorse pubbliche. Orientamento che trova conforto anche nell'art. 13, comma 5 del D.Lgs 36/2023 che stabilisce che "*l'affidamento dei contratti di cui al comma 2 che offrono opportunità di guadagno economico, anche indiretto, avviene tenendo conto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3*".

Di conseguenza, si è ritenuto di esplicitare nel Regolamento, quanto chiarito dall'ANAC, introducendo un nuovo articolo 18, volto a stabilire che l'istruttoria afferente ai contratti gratuiti viene gestita sin dall'inizio dal servizio competente e non è veicolata dal Servizio

Contratti; la procedura da seguire, nella discrezionalità dei singoli dirigenti, deve essere rispettosa dei principi generali del codice dei contratti pubblici, fermo restando la possibilità di richiamare per analogia la procedura prevista per il mecenatismo culturale.

Al fine di dare seguito a quanto riportato in altro comunicato del Presidente dell'ANAC (del 24 maggio 2024) in tema di trasparenza, si è prevista anche l'introduzione, nell'attuale art. 19 (nuovo art. 20), di un comma 3 dedicato alle regole di trasparenza da rispettare per i contratti gratuiti.

Sotto questo ultimo profilo, atteso che il tema risulta di particolare interesse anche per il Servizio Anticorruzione e Trasparenza, si propone di immaginare la creazione di un flusso informativo che consentirebbe di confrontare i dati che detiene lo scrivente servizio con quelli da verificare in occasione della predisposizione della Relazione Annuale sulla Trasparenza a cura del suddetto Servizio Anticorruzione e Trasparenza.

In linea generale si rappresenta che è stato espunto qualsiasi richiamo specifico al Codice dei Contratti Pubblici sostituendo con la dicitura “*vigente Codice dei Contratti Pubblici*”. Tale modifica, unitamente all'introduzione del nuovo comma 2 dell'art. 22, consente un rinvio mobile alla fonte primaria e un adattamento automatico, senza necessità di modificare di volta in volta la fonte secondaria, anche quando, come accade di frequente per la materia della contrattualistica pubblica, ci sono continue modifiche normative.

Resta salva la tecnica utilizzata in passato, di rimettere ad una disposizione dirigenziale del Servizio Contratti, da adottare in data successiva all'adozione del Regolamento con Delibera di Consiglio Comunale, l'approvazione della modulistica aggiornata e delle relative istruzioni operative.

*Firmato digitalmente**
Il Dirigente
Giusy Terracciano Ficca

* *Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 7.3.2005, n. 82 e s.m.i.(CAD*